

## Il Giudice Sportivo

Visto: gli atti ufficiali;

Visto : l'art.17 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva;

Esaminata: la documentazione in atti;

Sentito: l'arbitro per le vie brevi;

Sentito: il presidente regionale OPES Campania Gianluigi Antonini;

Ritiene: che il principale responsabile dei gravi fatti, **ritenuti inammissibili dall'organizzazione OPES da un punto di vista etico - sportivo**, accaduti nella gara disputata a Caserta presso il Centro Sportivo "Benedetta Ferone", cat. 2007 del 18 Marzo 2018, che hanno a loro volta influito sul regolare svolgimento della gara, costringendo il Direttore di gara a decretare la fine della partita al minuto 6(SEI) del secondo tempo sul punteggio di **A.S.D.MADDALONI ACADEMY 1 (uno)** **A.S.D.SPORTING CASAPULLA 0 (zero)** sia il signor ZAMPELLA Antonio, che da indagini effettuate, al momento dell'episodio in questione, ricopriva la funzione di **dirigente per l'A.S.D. SPORTING CASAPULLA, collaboratore OPES Caserta per la stagione in corso, nonché genitore di un calciatore che prendeva parte alla gara.**

Nella fattispecie, il sig. ZAMPELLA Antonio viene sanzionato per :

1. Essersi allontanato, durante lo svolgimento della gara, dal terreno di gioco in direzione del pubblico spettatore con fare furioso;
2. Aver colpito violentemente un genitore, sostenitore della squadra avversaria A.S.D. MADDALONI ACADEMY;
3. Aver determinato, col suddetto folle gesto, la sospensione della partita e causato timore nel pubblico tutto ed in particolare negli atleti (BAMBINI) sul terreno di gioco.

Pertanto il Giudice  
Decreta

**In base l'art.17 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva la gara terminata con L'omologazione del risultato ottenuto sul campo, come qui sopra e la squalifica di anni 6 (SEI) del sig. ZAMPELLA Antonio per tutte le manifestazioni sportive sotto il controllo dell'OPES**

Caserta lì,  
6/04/2018

Il Giudice Sportivo  
Avv. Antonio GAMBACORTA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs n 39/1993